

N. 32/2017 Rep.

N°3/2017 Ricorso accordo ristrutturazione

N. 588/2017 Cron.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE REL.
Dott. Annalisa Giusti	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

A scioglimento della riserva assunta nel giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e 182 septies l. fall. proposto dalla società TECA COSTRUZIONI S.r.l., corrente a San Benedetto del Tronto, piazza Nardone n. 10, C.F.-p. IVA : 01445770447; n. REA: AP 135266;

visti ed esaminati gli atti;

visto l'accordo definitivo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società indicata in data 22 maggio 2017 e pubblicato nel registro delle imprese il 5.6.2017; rilevato che:

l'intero procedimento si è svolto nel pieno rispetto del dettato normativo posto che la società è impresa commerciale impegnata nel settore dell' edilizia con sede effettiva in San Benedetto del Tronto, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall' art. 1 L.F. e che risultano essere stati compiuti tutti i prescritti adempimenti



pubblicitari;

l'accordo di ristrutturazione risulta essere stato stipulato con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei creditori della società e con oltre il 75% degli Istituti bancari;

appaiono condivisibili le considerazioni della società in tema di debiti contestati e di debiti non ancora scaduti;

la società non ha debiti verso dipendenti;

il che consente di affermare che il presupposto negoziale, vale a dire il raggiungimento di una percentuale di accordi non inferiore al 60% dell'ammontare complessivo del ceto creditorio, è stato raggiunto, così come è stata superata la percentuale del 75% di accordo con le Banche creditrici fissato dall' art. 182 septies comma 2 l.f.;

il pagamento nei termini di coloro che non hanno, al momento, aderito sotto nessuna forma alle proposte, appare sufficientemente garantito;

l'attuabilità dell'accordo è confermata dal parere espresso da un esperto, nella persona del dott. Danilo Marchetti, nella relazione allegata all'istanza, integrata il 12 luglio 2017, in cui il predetto ha espresso la linea metodologica seguita nella formulazione della prognosi di attuabilità, affermando di esprimere un giudizio finale circa l'idoneità dell'accordo di ristrutturazione a raggiungere gli scopi in esso previsti, previa valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni prospettate dal debitore per la composizione negoziale della crisi;

più in dettaglio, nel caso di specie il professionista attestatore ha concluso per l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non rientranti nell'accordo o estranei, in particolare in quanto la società può contare su flussi monetari certi derivanti da contratti di locazione già attivi e regolarmente pagati;

la società ha inoltre riscontrato le criticità evidenziate dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza del 30 maggio 2017 mediante integrazioni documentali allegate



alla nota di deposito prodotta in udienza, ed in particolare depositando situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2017;

quanto alla richiesta estensione dell' accordo ai creditori non aderenti facenti parte del ceto bancario, di cui all' art. 182 septies c. 2 l.f., la società ha dimostrato di aver informato gli stessi dell' avvio di trattative e della presentazione dell' accordo, così consentendo loro di partecipare alle trattative in buona fede;

la società TECA Costruzioni S.r.l. pare quindi in condizione di soddisfare i creditori aderenti al piano nei termini convenuti e di disporre, nell'arco dei prossimi 120 giorni della liquidità sufficiente a soddisfare i creditori estranei al piano;

nei termini previsti dalla legge non sono state presentate opposizioni, contestazioni o doglianze di sorta, né risultano presentate nei confronti della società in questione istanze di fallimento;

per completezza, se non sono state presentate opposizioni, come nel caso di specie, il Tribunale decide sull' omologazione in camera di consiglio effettuando una

verifica sull' attuabilità dell' accordo e sulla relazione del professionista; più in dettaglio, una tesi ritiene necessario fissare un' udienza, come ha fatto l' intestato Tribunale, per l' audizione del ricorrente anche se non ci sono opposizioni, per garantire l' integrazione del contraddittorio su eventuali eccezioni rilevabili d' ufficio (Trib. Ancona 20 marzo 2014), ma alcuni ritengono la superfluità dell' incombenza (Trib. Nocera Inferiore 27 marzo 2014);

rilevato pertanto che nulla osti alla omologazione dell'accordo;

visti gli artt. 182bis e seppie l.f.;

PQM

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società TECA COSTRUZIONI S.r.l., corrente a San Benedetto del Tronto, piazza Nardone n. 10, C.F.-p. IVA : 01445770447; n. REA: AP 135266;

dispone che gli effetti dell' accordo vengano estesi alle Banche creditrici non aderenti, ovvero che a queste ultime venga riservato il medesimo trattamento



previsto per quelle aderenti:


dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della ricorrente, nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Calvaresi




IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE

Dott. Raffaele Agostini



IL CANCELLIERE
Dr.ssa Adriana Cavoletti



IL CASO.it

